

Comune di Pistoia

Regolamento per l'applicazione del C.O.S.A.P.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N°60 DEL 5/4/2011

CAPO I -PROCEDURE PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE.....	2
ART. 1. DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE - DEFINIZIONI.....	2
ART. 2. DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	2
ART. 3. RILASCIO DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI PERMANENTI	4
ART. 4. RILASCIO DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	4
CAPO II -DISCIPLINA DEL CANONE	5
ART. 5. OCCUPAZIONI ASSOGGETTATE AL CANONE	5
ART. 6. SOGGETTI PASSIVI	6
ART. 7. DETERMINAZIONE DEL CANONE	6
ART. 8. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	6
ART. 9. TIPO ED ENTITÀ DELL'OCCUPAZIONE.....	7
ART. 10. VALORE ECONOMICO DELLA DISPONIBILITÀ DELL'AREA	8
ART. 11. SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITÀ.....	9
ART. 12. ATTIVITÀ ESERCITATA DALL'OCCUPANTE.....	10
ART. 13. MODALITÀ DI OCCUPAZIONE.....	12
ART. 14. CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE.....	13
ART. 15. ESENZIONI	14
ART. 16. PAGAMENTO DEL CANONE	16
ART. 17. SANZIONI	17
ART. 18. TARIFFE.....	18
CAPO III -DISCIPLINA TRANSITORIA; ENTRATA IN VIGORE.....	18
ART. 19. DISCIPLINA TRANSITORIA.....	18
ART. 20. ENTRATA IN VIGORE	18

Capo I - Procedure per il rilascio degli atti di concessione o di autorizzazione per l'occupazione

Art. 1. *Disciplina dell'occupazione - Definizioni*

- 1) E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione od autorizzazione comunale.
- 2) Tale concessione o autorizzazione non è necessaria nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento.
- 3) Sono permanenti le occupazioni aventi durata uguale o superiore all'anno, anche se non comportano l'esistenza di manufatti od impianti.
- 4) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).
- 5) Ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento, le occupazioni riferite a concessioni decennali di posteggio previste dall'art. 32 del Codice del commercio della Regione Toscana per il commercio su aree pubbliche sono temporanee se di durata uguale o inferiore a 200 giorni, sono permanenti se di durata, con riferimento alla medesima ubicazione, superiore a 200 giorni nell'anno solare, anche non continuativi.
- 6) Per le attività edilizie di cui al seguente art. 12 comma 4, le occupazioni di suolo pubblico di durata inferiore o uguale a 200 giorni nell'anno solare sono considerate temporanee; quelle di durata superiore a 200 giorni sono considerate permanenti.

Art. 2. *Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione*

- 1) Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche deve inoltrare domanda in bollo, fatte salve le esenzioni di legge all'Amministrazione comunale.
- 2) La domanda deve pervenire all'ufficio competente nei giorni compresi tra il 90° ed il 30° antecedente all'inizio dell'occupazione, ad eccezione dei casi previsti dal successivo articolo 4. Salvo i casi di dimostrabile forza maggiore, le domande pervenute al di fuori di tali termini non saranno accolte.
- 3) Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso, lo scopo dell'occupazione e, in caso di utilizzazione per finalità commerciale, la tipologia del bene venduto. Inoltre, il richiedente deve dichiarare di essere disposto ad osservare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché tutte le altre prescrizioni che l'Amministrazione comunale intendesse porre in relazione alla domanda prodotta ed a tutela della pubblica incolumità, del pubblico transito e della pubblica proprietà. Dovranno, inoltre, essere prodotti tutti i documenti che il competente ufficio richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza

- 4) Le occupazioni per finalità commerciali, oltre che dal soggetto direttamente interessato, possono essere richieste esclusivamente da:
 - a) enti pubblici o società a partecipazione pubblica
 - b) associazioni di promozione sociale, nella definizione delle medesime recata dall'art. 2 della L. n°383/2000 o associazioni politiche, sindacali o di categoria o loro consorzi
 - c) soggetti privati iscritti al registro delle imprese ed aventi per oggetto dell'attività l'organizzazione di eventi o simili.
- 5) I soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), autorizzati all'occupazione del suolo pubblico, non possono richiedere agli altri soggetti partecipanti all'evento autorizzato somme superiori a quella da essi pagata per il canone occupazione suolo pubblico, maggiorate dall'eventuale rimborso di spese che devono essere debitamente documentate. La documentazione consiste in un rendiconto dettagliato dei ricavi e delle spese da presentare al Servizio che ha rilasciato l'autorizzazione.
- 6) Se l'occupazione comporta la realizzazione di opere aventi particolare importanza o incidenza ambientale, la domanda dovrà essere corredata da relazioni, disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa e tutti redatti e firmati da tecnico abilitato alla professione. Nella casistica suddetta rientrano tutte le occupazioni per attività soggette alle disposizioni del D.lgs n°81/2008
- 7) L'Amministrazione comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio a garanzia di eventuali danni correlati all'avvenuta occupazione del suolo pubblico
- 8) La domanda può essere presentata all'ufficio protocollo del Comune o inviata per posta o fax all'ufficio competente. In caso di trasmissione via fax gli obblighi relativi al bollo possono essere regolarizzati al momento del ritiro del provvedimento di autorizzazione o concessione. In caso di presentazione di più richieste tendenti ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo per lo stesso luogo e periodo, l'ordine è dato dal numero assegnato dal protocollo generale o, se pervenute via fax, dalla data e ora di ricevimento. A tale criterio può essere derogato con specifici atti per particolari tipologie di occupazione.
- 9) L'atto di concessione o autorizzazione dovrà contenere tutti i dati indicati al precedente comma 3. Potrà essere allegata all'atto una etichetta identificativa (Tag RFID) contenente su microchip tutte le informazioni relative all'occupazione, da apporre su idoneo supporto in prossimità dell'occupazione stessa a cura del titolare. Nelle occupazioni di cui al precedente comma 5, copia dell'autorizzazione dovrà essere in possesso di tutti i soggetti partecipanti all'evento.
- 10) Nel caso l'occupazione di suolo pubblico abbia durata superiore a 7 giorni, ed interessi la sede stradale con ripercussioni sul traffico veicolare o pedonale, la domanda di occupazione, oltre che da quanto previsto nei commi precedenti, dovrà essere corredata da idoneo piano di segnalamento dell'area occupata, progettato nel rispetto del Nuovo Codice della Strada, del suo Regolamento di attuazione e del decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/7/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"(G.U. 26/9/2002 n. 226).

Art. 3. Rilascio di concessioni o autorizzazioni per occupazioni permanenti

- 1) La struttura competente al rilascio della concessione e/o dell'autorizzazione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche è individuata dalla Giunta con apposita deliberazione.
- 2) Le strutture competenti sono tenute ad acquisire eventuali pareri di altre strutture comunali necessari all'istruttoria, anche al fine di evitare che per la medesima ubicazione siano rilasciate più concessioni o autorizzazioni per lo stesso periodo di tempo. Se l'occupazione è relativa a più attività o eventi che ricadono nella competenza di più strutture comunali, l'autorizzazione è rilasciata in base alla prevalenza in termini di superficie delle singole attività od eventi.
- 3) Copia delle concessioni e/o autorizzazioni rilasciate, corredata dell'allegato di cui al successivo art. 7, se presente, deve essere trasmessa, da parte dei Servizi di cui al primo comma, al soggetto che si occupa degli accertamenti relativi al canone dovuto per le occupazioni permanenti, di cui al capo successivo e, in caso di gestione diretta da parte del Comune, al Servizio Entrate.

Art. 4. Rilascio di concessioni o autorizzazioni per occupazioni temporanee.

- 1) L'Ufficio competente al rilascio di autorizzazioni o di concessioni che presuppongono l'occupazione temporanea di spazi od aree pubbliche è competente a rilasciare anche la concessione o l'autorizzazione relativa a tale occupazione. Lo stesso ufficio è tenuto a richiedere i prescritti pareri e ad attivare altri uffici comunali ai fini dell'istruttoria, anche al fine di evitare che, per la medesima ubicazione, siano rilasciate più concessioni o autorizzazioni per lo stesso periodo di tempo. Nel caso in cui l'occupazione sia relativa a più attività o eventi che ricadano nella competenza di più strutture comunali, l'autorizzazione è rilasciata in base alla prevalenza in termini di superficie delle singole attività od eventi. Le occupazioni che prevedono limitazioni alla circolazione degli utenti della strada devono essere accompagnate da relativa Ordinanza di disciplina della circolazione stradale; la decorrenza di tali occupazioni non può essere minore di 48 ore dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
- 2) Per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non finalizzati ad attività che necessitano di atti concessori o autorizzatori di cui al primo comma, la struttura competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione è individuata dalla Giunta con apposita deliberazione.
- 3) Non si configura come occupazione di suolo pubblico l'autorizzazione a particolari tipi di transito che, per motivi di sicurezza, richiedono il divieto o la limitazione del traffico veicolare, purché sia consentito il libero accesso pedonale all'area interessata senza il pagamento di biglietto.
- 4) Restano assoggettati al canone di cui al capo successivo le occupazioni di suolo pubblico concesse per lo svolgimento di manifestazioni per le quali sia necessario delimitare, per motivi organizzativi e/o di sicurezza, l'area interessata.

- 5) I dirigenti degli uffici di cui ai commi 1 e 2, sono responsabili delle entrate derivanti dalla riscossione, ordinaria e coattiva, del canone per l'occupazione temporanea di cui al presente regolamento: provvedono quindi alle attività necessarie, ivi comprese quelle dirette alla riscossione coattiva.
- 6) Gli enti erogatori di pubblici servizi, in situazioni d'emergenza o in circostanze in cui occorra tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza del traffico, possono effettuare l'occupazione di suolo pubblico senza che sia stata preventivamente rilasciata l'autorizzazione. L'avvenuta occupazione deve essere immediatamente comunicata via fax alla struttura comunale competente
- 7) Le società erogatrici di pubblici servizi possono richiedere il rilascio di una autorizzazione preventiva di anni uno per gli interventi urgenti di riparazione previa stipula di una apposita convenzione in cui sia indicato il canone dovuto ed individuati i profili di responsabilità .
- 8) Nei casi di allacciamenti all'utenza privata su reti già esistenti le società erogatrici dovranno comunicare almeno sette giorni prima l'esecuzione dei lavori che comportano l'occupazione con l'indicazione della strada, del numero civico, della lunghezza dello scavo e di ogni altro dato previsto nella convenzione.

Capo II - **Disciplina del canone**

Art. 5. Occupazioni assoggettate al canone

- 1) E' esclusa l'applicazione sul territorio comunale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) in applicazione della facoltà concessa dall'art. 63 del D. legisl. n°446 del 15/ 12/1997
- 2) E' istituito, a norma dell'articolo citato, sul territorio del comune il Canone comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P) Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applica il suddetto decreto legislativo nonché le altre norme di legge, statutarie e regolamentari in materia.
- 3) E' tenuto al pagamento del C.O.S.A.P. chiunque occupi, anche senza titolo, in maniera temporanea o permanente, spazi ed aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile comunale o gli spazi ad essi sottostanti, e soprastanti nei limiti di quanto disposto dai successivi articoli. Eventuali esclusioni dal pagamento del C.O.S.A.P. – in qualsiasi modo espresse - previste in altri provvedimenti del Comune a carattere particolare o generale in contrasto con questo Regolamento non sono più applicabili dalla data di entrata in vigore della presente modifica.
- 4) Il canone per l'occupazione permanente è dovuto per anno solare. Nel caso in cui l'occupazione permanente abbia inizio dopo il 30 giugno, per il primo anno il canone è dovuto nella misura del 50%.
- 5) Non è dovuto nuovamente il canone per occupazione permanente da parte di un soggetto, già titolare di autorizzazione o concessione per occupazione permanente, al quale sia stato rilasciata in corso d'anno una nuova autorizzazione o concessione riferita alla stessa occupazione

Art. 6. Soggetti passivi

- 1) Il canone è dovuto dal titolare dell'atto amministrativo che costituisce titolo per l'occupazione. Qualora l'atto sia intestato a più soggetti, essi sono obbligati in solido al pagamento del canone.
- 2) Qualora in corso d'anno nell'occupazione permanente subentri altro soggetto e il canone sia già stato pagato per intero, nulla è dovuto dal subentrante, a condizione che l'occupazione mantenga le stesse caratteristiche quantitative e qualitative. In caso di pagamento rateale, spetterà al subentrante il pagamento delle rate residue. Il subentrante è comunque tenuto alla presentazione della domanda di cui al precedente art. 2 ed alla sottoscrizione dell'allegato di cui al successivo art. 7 comma 1, se presente.
- 3) In mancanza del titolo, il canone è dovuto dall'occupante di fatto, che risulti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale.

Art. 7. Determinazione del canone

- 1) Il canone, per ciascuna occupazione, è determinato in base a tariffa ed è indicato nell'atto amministrativo che costituisce titolo per l'occupazione o in un suo allegato che ne costituisce parte integrante
- 2) La tariffa di ciascuna occupazione è la risultante della tariffa base annuale o giornaliera espressa in metri quadri o lineari moltiplicata per i coefficienti di cui ai seguenti articoli; fanno eccezione casi particolari di occupazione, per i quali il canone è determinato in maniera forfetaria. Tali coefficienti devono essere dettagliatamente indicati nell'atto o nell'allegato. Parimenti, devono essere esplicitamente indicati i riferimenti a questo Regolamento che determinano l'eventuale esenzione dal pagamento del canone.
- 3) La tariffa è determinata sulla base:
 - a) della classificazione in categorie delle strade, spazi ed aree pubbliche di cui a successivo articolo
 - b) dal tipo di occupazione (suolo, sottosuolo o soprassuolo)
 - c) dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari
 - d) del valore economico della disponibilità dell'area
 - e) del sacrificio imposto alla collettività
 - f) della specifica attività esercitata dall'occupante
 - g) delle modalità di occupazione
- 4) La determinazione del canone è effettuata dall'ufficio preposto al rilascio dell'atto amministrativo di cui al primo comma.

Art. 8. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

- 1) Le categorie d'importanza di strade, spazi ed aree pubbliche sono le seguenti:

- a) I/A: tutte le strade, spazi ed aree pubbliche rientranti nella Area pedonale urbana (APU), nel Comparto Sala (CS) e nella Zona a traffico limitato (ZTL): Canone base pari al 100% della tariffa base
 - b) I/B: tutte le rimanenti strade, spazi ed aree pubbliche entro la terza cerchia delle mura urbane. Canone base pari al 95% della tariffa della cat. I/A
 - c) II: tutte le strade, spazi ed aree pubbliche non comprese nelle prime due categorie delimitate a nord dal Villaggio Belvedere; ad est da Fornaci di S. Marco, Sei Arcole, zona artigiana di S. Agostino; a sud dalla superstrada di raccordo della SS. N°66; ad ovest dalla stessa superstrada fino all'altezza del Villaggio Belvedere. Canone base pari al 90% della tariffa della cat. I/A
 - d) III: tutte le altre strade, spazi ed aree pubbliche comprese entro il perimetro delimitato dai centri abitati, compresi, di Candeglia, Pontenuovo, Chiazzano, Bottegone, Spazzavento e Capostrada. Canone base pari al 80% della tariffa della cat. I/A
 - e) IV: tutte le rimanenti strade, spazi ed aree pubbliche del Comune. Canone base pari al 60% della tariffa della cat. I/A.
- 2) L'elenco di classificazione strade, spazi ed aree pubbliche comprese nelle cinque categorie è allegato al presente Regolamento come parte integrante. Eventuali modifiche apportate alla classificazione delle strade produrranno effetto, ai fini del presente regolamento, dall'anno successivo a quello dell'operata modifica a seguito dell'avvenuto recepimento di quest'ultima nell'atto regolamentare.

Art. 9. Tipo ed entità dell'occupazione

- 1) Suolo
 - a) L'entità dell'occupazione del suolo è misurata in metri quadrati.
 - b) Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, sono esenti dal pagamento del canone, ad eccezione delle occupazioni effettuate con i "dispenser" di cui al successivo art. 12, comma 8, e con i mezzi pubblicitari di cui al successivo art. 14.
 - c) Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore
 - d) Nel caso di più occupazioni, anche se indicate nello stesso atto amministrativo, se l'occupazione complessiva risulta uguale o superiore al mezzo metro quadrato, l'arrotondamento viene effettuato per ciascuna di esse.
 - e) Il canone è calcolato sulla base dell'occupazione effettuata, quale risulti dall'atto amministrativo che dà titolo per l'occupazione stessa o, se superiore, dall'effettiva superficie occupata, misurata all'esterno del perimetro dell'area, del manufatto o del recinto - composto da balaustre, vasi, funi, etc. - se esistente, o dall'ingombro di oggetti o mercanzie. Non è computata l'area costituita esclusivamente dalla proiezione sul suolo di manufatti ad esso sovrastanti.
 - f) Fanno parte dell'area occupata anche eventuali veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione od estrazione di merci.

2) Sottosuolo

- a) L'entità dell'occupazione è misurata in metri quadrati o, per le occupazioni effettuate con cavi, condotte, tubazioni, etc. in metri lineari, ad esclusione delle occupazioni destinate all'erogazione di pubblici servizi.
- b) Le occupazioni del sottosuolo espresse in metri quadrati o lineari sono assoggettate ad un canone pari al 30% della tariffa base, e comunque non inferiore al minimo indicato nell'allegato di cui al precedente art. 7 comma 1 valido per ciascuna distinta occupazione.
- c) Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, sono esenti dal pagamento del canone.
- d) Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore
- e) Nel caso di più occupazioni, anche se indicate nello stesso atto amministrativo, se l'occupazione complessiva risulta uguale o superiore al mezzo metro quadrato o lineare, l'arrotondamento viene effettuato per ciascuna di esse.

3) Soprasuolo

- a) L'entità dell'occupazione è misurata in metri quadrati o, per le occupazioni effettuate con cavi o simili, anche di seggiovie o funivie, in metri lineari, ad esclusione delle occupazioni destinate all'erogazione di pubblici servizi.
- b) Le occupazioni del soprasuolo espresse in metri quadrati o lineari sono assoggettate ad un canone pari al 30% della tariffa base e comunque non inferiore al minimo indicato nell'allegato di cui al precedente art. 7 comma 1 valido per ciascuna distinta occupazione. Le occupazioni del soprasuolo che comportano limitazioni alla "luce libera", con riduzioni di altezza inferiori a 5m, in coincidenza dei soprapassaggi di aree aperte alla libera circolazione di veicoli sono assoggettate ad un canone pari al 200% della tariffa base e comunque non inferiore al minimo di cui sopra.
- c) Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, sono esenti dal pagamento del canone.
- d) Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore
- e) Nel caso di più occupazioni, anche se indicate nello stesso atto amministrativo, se l'occupazione complessiva risulta uguale o superiore al mezzo metro quadrato o lineare, l'arrotondamento viene effettuato per ciascuna di esse.

Art. 10. Valore economico della disponibilità dell'area

- 1) Il valore economico della disponibilità dell'area è espresso nella classificazione in categorie di importanza
- 2) La disponibilità dell'area è considerata di alto valore economico in occasione del festival denominato "Pistoia Blues" o di altri eventi definiti di rilievo nazionale con atto del Sindaco. Le occupazioni temporanee aventi finalità commerciale effettuate in tali occasioni non godono delle eventuali riduzioni tariffarie previste dal presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste dal precedente art.8. Sono comunque applicate le esenzioni previste dal successivo art. 15.

Art. 11. Sacrificio imposto alla collettività

- 1) Qualora l'occupazione, temporanea o permanente, precluda il transito veicolare od il libero accesso pedonale alla strada, piazza o area interessata, la tariffa base è maggiorata del 100%.
- 2) Sulle strade che costituiscono la rete primaria di circolazione all'interno delle zone I/A I/B e II di cui all'art. 8 precedente, elencate nell'allegato "A" al presente regolamento, qualora l'occupazione comporti la deviazione di una o entrambe le correnti di traffico su itinerari alternativi, la tariffa base è maggiorata del 300%.
- 3) Se, per cause di forza maggiore non imputabili a questioni di pubblico interesse, la domanda relativa ad occupazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è presentata oltre il termine di 30 giorni previsto dal precedente art. 2 comma 2, la tariffa base è maggiorata rispettivamente del 200% e del 500%.
- 4) Qualora l'occupazione, anche per espressa prescrizione dell'Amministrazione, sottragga all'uso della collettività stalli o aree segnalate come destinate alla sosta dei veicoli all'interno delle Zone a particolare rilevanza urbanistica (ZPRU):
 - a) In caso di occupazione temporanea, alla tariffa applicata dovrà essere aggiunta una cifra fissa forfetaria giornaliera per ciascun posto auto effettivamente sottratto all'uso pubblico. Nel caso in cui i posti auto sottratti all'uso pubblico siano riservati alla sosta a pagamento, la predetta cifra fissa è decuplicata.
 - b) In caso di occupazione permanente la cifra fissa di cui sopra è sostituita da una somma corrispondente al 40% del mancato introito giornaliero per ciascun posto auto a pagamento occupato o reso inaccessibile, come da tabella approvata dalla Giunta comunale.
 - c) Nel caso in cui l'occupazione, temporanea ed uguale o inferiore ai 7 giorni consecutivi, sottragga posti auto riservati ai disabili, la tariffa applicata è aumentata di un ulteriore 200%, oltre a quanto previsto dalle disposizioni suddette. Qualora l'occupazione si protragga oltre 7 giorni consecutivi, l'occupante, sulla base delle indicazioni dell'ufficio competente, provvederà a ricollocare i posti riservati ai disabili sottratti all'uso pubblico. Qualora la ricollocazione degli stalli per disabili sia effettuabile soltanto sopprimendo ulteriori stalli per sosta libera o a pagamento, l'occupante dovrà corrispondere il canone stabilito per gli ulteriori stalli soppressi. L'efficacia dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo è sospesa fino alla completa attuazione di quanto sopra, ferme restando le scadenze in essa contenuta.
- 5) Le maggiorazioni previste dai precedenti commi 1 e 2 non si applicano nel caso di occupazioni riferite a associazioni di promozione sociale, nella definizione delle medesime recata dall'art. 2 della L. n° 383/2000, a concessioni decennali di posteggio o a fiere promozionali, nelle definizioni date dal Codice del commercio della Regione Toscana. Si applicano, invece, le maggiorazioni di cui al precedente comma 3 e le disposizioni di cui al comma 4.

Art. 12. Attività esercitata dall'occupante

- 1) Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, commercio su aree pubbliche, vendita diretta di prodotti
 - a) Per le occupazioni permanenti realizzate da commercianti su aree pubbliche e da produttori agricoli collegate a concessione decennale del posteggio la tariffa base viene aumentata del 40%.
 - b) Le occupazioni permanenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività commerciali in sede fissa sono assoggettate ad un canone uguale alla tariffa base aumentata del 60%.
 - c) Le occupazioni temporanee degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività commerciali in sede fissa, sono assoggettate ad un canone uguale al 20% della tariffa base temporanea; se l'occupazione è oggetto di una concessione stagionale, come definita e per le finalità previste dal vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione all'aperto, il canone è pari al 12% della tariffa base temporanea; il canone si applica nella stessa misura anche in caso di avvio dell'attività o subentro dopo l'inizio del periodo stagionale.
 - d) Le occupazioni temporanee realizzate da commercianti su aree pubbliche, produttori agricoli e artigiani, o dai soggetti di cui al successivo comma 2, se realizzate con attrezzature mobili, che devono essere integralmente rimosse alla chiusura dell'esercizio, sono assoggettate ad un canone pari al 60% della tariffa base per le occupazioni effettuate in categoria I/A e I/B, e pari al 50%, 40% e 30% per quelle effettuate rispettivamente in categoria II, III e IV.
 - e) In aggiunta alla riduzione di cui alla precedente lettera d), ai commercianti su suolo pubblico privi di concessione di posteggio ai quali sono assegnati i posteggi temporaneamente liberi (cosiddetti "spuntisti") nei mercati previsti da Piano del Commercio su aree pubbliche, si applica la riduzione al 70% della tariffa base.
 - f) Le occupazioni temporanee realizzate da commercianti su aree pubbliche, produttori agricoli e artigiani o dai soggetti di cui al successivo comma 2 effettuate in occasione di fiere promozionali - nella definizione data dal Codice regionale del commercio – se organizzate direttamente dal Comune sono assoggettate ad un canone pari al 10% della tariffa base, se organizzate da altri soggetti il canone è pari al 40% della tariffa base. Tale riduzione non è cumulabile con quella della precedente lettera d) né con quella del successivo comma 2, né con quella di cui al successivo art. 13 comma 1a).
 - g) Le occupazioni permanenti o temporanee utilizzate ai soli fini di una maggior visibilità di cui all'art.1 comma 7 sono assoggettate ad un canone pari al 80% della tariffa base permanente o all'4% della tariffa base temporanea.
 - h) Le occupazioni temporanee realizzate da commercianti su aree pubbliche in occasione della Fiera del Luglio pistoiese, come identificata dal Piano per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sono assoggettate alla tariffa di cui al successivo art. 13, comma 2, paragrafo b3 abbattuta del 60%.
- 2) Commercio equo e solidale, vendita di particolari prodotti
 - a) Le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio del commercio equo e solidale, di vecchi mestieri e per la vendita di prodotti biologici, naturali, ecocompatibili, di opere dell'ingegno a carattere creativo e di libri sono assoggettate ad un canone pari al 70% della tariffa base
- 3) Spettacolo viaggiante
 - a) Le occupazioni permanenti realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono assoggettate ad un canone pari al 8% della tariffa base

- b) Le occupazioni temporanee effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e da circhi sono assoggettate ad un canone pari al 4% della tariffa base
- 4) Attività edilizie
- a) Le occupazioni temporanee per l'esercizio di attività edilizie sono assoggettate ad un canone pari al 70% della tariffa base
 - b) Le occupazioni permanenti per l'esercizio di attività edilizie sono assoggettate ad un canone pari alla tariffa base maggiorata del 300%
 - c) Sono equiparate alle attività edilizie le attività di scavo, di interro, o comunque relative al suolo, soprassuolo e sottosuolo stradale
- 5) Associazioni di promozione sociale
- a) Le occupazioni permanenti o temporanee effettuate da associazioni di promozione sociale, nella definizione delle medesime recata dall'art. 2 della L. n° 383/2000 o dalle associazioni politiche o sindacali dei lavoratori non esentate dal pagamento del canone in forza di altri articoli del presente Regolamento, sono assoggettate ad un canone pari al 40% della tariffa base. L'agevolazione non è concessa nel caso in cui l'occupazione sia destinata, per una parte uguale o superiore al 70% della superficie autorizzata, ad attività commerciali
- 6) Gare ciclistiche o motoristiche o altre manifestazioni sportive
- a) Le occupazioni temporanee effettuate in occasione di gare ciclistiche o motoristiche o altre manifestazioni sportive per le quali sia previsto il pagamento di un biglietto o di un corrispettivo determinato sono assoggettate ad un canone pari al 40% della tariffa base. Nel caso in cui il pagamento del biglietto o del corrispettivo non sia previsto, tali occupazioni sono esentate dal pagamento del canone.
- 7) Passi carrabili
- a) E' assoggettato al pagamento del 50% della tariffa base chiunque, in maniera permanente, occupi una porzione di suolo pubblico in funzione di area di rispetto per l'accesso ai passi carrabili, intesi come accessi ad area laterale idonea allo stazionamento di veicoli, individuati con l'apposito cartello di divieto di sosta di cui all'art. 22, 3° comma, del D. legisl. 285/92 (Nuovo codice della strada). L'entità dell'occupazione è misurata moltiplicando la larghezza del passo per la profondità di un metro. Sono assoggettate al pagamento del canone tutte le aree di rispetto individuate nell'atto di autorizzazione e, dunque, anche quelle poste sul fronte opposto al passo, nonché le ulteriori estensioni laterali oltre la larghezza del passo. Tutte le occupazioni richieste espressamente dal titolare ed eccedenti la larghezza del passo e la profondità di un metro sono assoggettate alla tariffa base. Le estensioni laterali sono assoggettate anche a quanto previsto dal precedente art. 11, comma 4. Il canone, computato come sopra, in deroga alle esenzioni previste dal successivo art.15, comma 1, lettera h, è sempre dovuto in presenza di appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o da una opera di modifica del piano stradale comunque intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Si considera occupato il suolo pubblico anche quando dette opere sono direttamente realizzate dal Comune. In ogni caso, ove gli occupanti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune, previa autorizzazione dell'Ufficio Mobilità, alle seguenti condizioni: rimettendo in pristino l'assetto stradale a proprie spese, nel caso di passo carrabile identificabile ai sensi del comma 4 dell'articolo 44 del D.lgs 507/93; espressamente accettando, in caso di passo carrabile identificabile ai sensi del comma 8 dell'articolo 44 del D.lgs 507/93 e previa restituzione dell'apposito cartello segnaletico, la sosta dei veicoli sull'area antistante

l'accesso medesimo. La rinuncia implica comunque la impossibilità di utilizzare l'accesso in funzione del transito di veicoli, salva la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 44 comma 1 lettera a) del D.P.R. 495/92, ed è condizionata alla asseverazione del richiedente della cessazione di uso dell'area privata al fine di garantire la sosta di uno o più veicoli. L'uso di fatto di accessi laterali, al fine di garantire, sulla proprietà privata, lo stazionamento di uno o più veicoli, in assenza del segnale di cui all'articolo 120 comma 1 lettera e) del D.P.R. 495/92, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 del D.lgs 285/92, a prescindere dalla eventuale ulteriore applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

- 8) Dispenser per la distribuzione della stampa "free press" e volantini
 - a) Le occupazioni permanenti e temporanee effettuate con dispenser per la distribuzione della stampa "free press", volantini e simili, anche se inferiori al mezzo metro quadrato, sono assoggettate alla tariffa base.
- 9) Produzioni televisive o cinematografiche
 - a) Le occupazioni effettuate in occasione di produzioni televisive o cinematografiche aventi carattere narrativo o documentario sono assoggettate ad un canone pari al 50% della tariffa base; non si applicano le maggiorazioni di cui al precedente art. 11.

Art. 13. Modalità di occupazione

- 1) Agevolazioni in base all'entità dell'occupazione
 - a) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sia per le occupazioni permanenti che temporanee, effettuate da associazioni di promozione sociale, nella definizione delle medesime recata dall'art. 2 della L. n°383/2000 o dalle associazioni politiche o sindacali dei lavoratori sono assoggettate alla tariffa ridotta al 10%; le medesime superfici eccedenti sono assoggettate alla tariffa ridotta al 30% se effettuate da altri soggetti o in tutti i casi in cui l'occupazione sia destinata ad attività commerciali per una parte uguale o superiore al 70% della superficie autorizzata complessivamente.
- 2) Agevolazioni in base alla durata dell'occupazione
 - a) Le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 30 giorni, anche se non continuativi, nel medesimo anno solare, sono assoggettate al 60% della tariffa base per i giorni di occupazione dal 31° in poi. L'occupazione deve essere autorizzata con un unico atto riferito allo stesso soggetto ed alla stessa ubicazione. L'eventuale prolungamento dell'occupazione temporanea oltre il periodo originariamente autorizzato (c.d. "proroga") non è cumulabile con il periodo di occupazione precedente ed è assoggettato quindi al pagamento della tariffa nel modo indicato al periodo precedente. L'occupante non ha diritto ad alcun rimborso nel caso di cessione dell'attività o di minore durata o estensione dell'occupazione, rispetto a quanto stabilito nel provvedimento autorizzativo. Per le occupazioni realizzate da commercianti su suolo pubblico ed in sede fissa, da produttori agricoli o artigiani per la vendita diretta di prodotti e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la riduzione suddetta al 60% si applica sin dal primo giorno di occupazione. Per i mercati di Piazza del Duomo e Piazza dello Spirito Santo vengono considerate forfetariamente 53 occupazioni per anno e, per quello del Bottegone, 52, comprensive di eventuali mercati straordinari o prolungati. La riduzione non si applica in caso di cessione dell'attività, qualora i giorni di occupazione siano inferiori a 30. La riduzione non si applica, inoltre, in caso di pagamento ritardato anche di una sola rata in misura superiore a 15 giorni

rispetto all'ultima data utile prevista, fatto salvo il caso in cui i pagamenti siano stati effettuati regolarmente - dal medesimo soggetto titolare - entro le scadenze di cui al successivo art. 16 comma 6 nei tre anni solari precedenti.

- b) Alle occupazioni temporanee di durata inferiore alle otto ore si applicano le seguenti riduzioni:
 - (1) fino a tre ore rientranti interamente nelle fasce orarie 13-16 e 20-7: canone pari al 10% della tariffa base
 - (2) fino a tre ore in fasce orarie differenti da quelle di cui alla lettera precedente: canone pari al 30% della tariffa base
 - (3) fino a otto ore: canone pari al 60% della tariffa base

Art. 14. Casi particolari di occupazione

- 1) Distributori di carburante
 - a) Il canone annuo è dovuto in misura forfetaria.
 - b) La tariffa di base è riferita all'occupazione effettuata dalle colonnine montanti per l'erogazione di carburanti, acqua ed aria compressa, da un chiosco di superficie non superiore a sei metri quadrati e dalle insegne pubblicitarie. Occupazioni del suolo effettuate con ulteriori impianti o apparecchiature sono assoggettate al canone ordinario. L'occupazione del sottosuolo effettuata con i serbatoi sotterranei non è assoggettata al canone.
- 2) Aziende di erogazione di pubblici servizi
 - a) Il canone annuo è dovuto nella misura indicata dal D. legisl. 446/97, art. 63, 2° comma, lettera f), punto 1), e rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente
 - b) Il numero degli utenti in base al quale effettuare il calcolo è quello risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione del canone. Sono calcolate solo le utenze effettivamente allacciate a tale data
- 3) Mezzi pubblicitari
 - a) Il canone dovuto per le occupazioni permanenti effettuate con mezzi pubblicitari di cui ai commi 2, 4 e 8 dell'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (preinsegne, cartelli, impianti di pubblicità o propaganda) è articolato secondo le seguenti tipologie di mezzi:
 - (1) preinsegne
 - (2) impianti di pubblicità o propaganda o cartelli pubblicitari con superficie destinata al messaggio pubblicitario uguale o inferiore a 6 mq
 - (3) impianti di pubblicità o propaganda o cartelli pubblicitari con superficie destinata al messaggio pubblicitario maggiore di 6 mq e inferiore a 16 mq
 - (4) impianti di pubblicità o propaganda o cartelli pubblicitari con

superficie destinata al messaggio pubblicitario uguale o maggiore di
16 mq

- 4) Autobus in servizio di noleggio con conducente
 - a) Le occupazioni temporanee effettuate, negli spazi appositamente predisposti, dagli autobus (di cui alla lettera b del comma 1 dell'art. 54 del Nuovo codice della strada) in servizio di noleggio con conducente sono assoggettate ad un canone giornaliero forfetario. Non sono applicate le riduzioni di cui al precedente art. 13, comma 2 lettera b

- 5) Veicoli pubblicitari.
 - a) Le occupazioni temporanee effettuate, negli spazi appositamente predisposti, da veicoli pubblicitari (di cui alla lettera q del comma 2 dell'art. 203 o dalla lettera e del comma 2 dell'art. 200 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada) e relativi rimorchi per uso speciale sono assoggettate ad un canone giornaliero forfetario. Non sono applicate le riduzioni di cui al precedente art. 13, comma 2 lettera b

Art. 15. Esenzioni

- 1) Non sono assoggettate al canone di cui al presente Regolamento le occupazioni seguenti:
 - a) Le occupazioni direttamente effettuate dallo Stato, dagli enti pubblici, dall'Azienda sanitaria locale. Pertanto, le occupazioni effettuate da imprese per lo svolgimento di lavori per conto di tali enti sono assoggettate al canone.
 - b) Le occupazioni effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D. legisl. 460/97 limitatamente agli interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico architettonico tutelati dal D.Lgs. n°42 del 22.01.2004 e per il periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori preventivamente autorizzato. L'immobile, oltre ad essere di proprietà della O.N.L.U.S. deve essere da essa utilizzato per lo svolgimento delle attività elencate nell'art 10 comma 1 lettera "a" del D.Lgs.460/1997.
 - c) Le occupazioni permanenti del suolo effettuate da aziende speciali del comune, da società la cui maggioranza del capitale sia di proprietà comunale o da aziende partecipate da comuni direttamente o indirettamente tramite holding. Sono, pertanto, assoggettate al canone le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo e le occupazioni temporanee del suolo effettuate da tali soggetti. L'esenzione si applica alle occupazioni che si riferiscono esclusivamente all'erogazione di acqua, gas e alla raccolta di rifiuti solidi.
 - d) Le occupazioni non eccedenti i venti metri quadrati o il chilometro lineare effettuate da associazioni di promozione sociale, nella definizione delle medesime recata dall'art. 2 della L. n°383/2000 o dalle associazioni politiche, sindacali dei lavoratori o di categoria; qualora l'occupazione sia di dimensioni maggiori, la quantità suddetta vale come franchigia
 - e) Le occupazioni effettuate da autoveicoli in sosta temporanea non connessa ad occupazione di altra natura, ad eccezione degli autobus di cui al precedente articolo 14 comma 4 e dei veicoli pubblicitari di cui al precedente art. 14 comma 5
 - f) Le occupazioni temporanee di durata inferiore ad un'ora

- g) Le occupazioni temporanee non eccedenti i dieci metri quadrati effettuate da artisti di strada, ivi compresi disegnatori e teatrini per burattini o marionette, per spettacoli per cui non sia previsto il pagamento di un biglietto o di un preciso corrispettivo
- h) Le occupazioni effettuate mediante griglie, coperture di fosse, pozzetti, gradini, o rampe per l'accesso pedonale ad edifici o aree laterali
- i) Le occupazioni effettuate con vasi per fiori di misura complessivamente uguale o inferiore ad un metro quadrato
- j) Le occupazioni del soprassuolo effettuate con tende, balconi, verande, bow-windows e simili. L'esenzione non è concessa quando l'occupazione di tali manufatti è su aree aperte alla libera circolazione di veicoli ed è posta ad altezza inferiore a 5m dal piano viabile.
- k) Le occupazioni del sottosuolo costituite da allacciamenti a reti di erogazione di pubblici servizi
- l) L'utilizzazione di aree o impianti sportivi comunali, anche scolastici da parte di organizzazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro affiliate al C.O.N.I. o agli enti di promozione sportiva
- m) Le occupazioni effettuate in occasione di pubblici mercati ubicati in edifici appositamente realizzati o comunque stabilmente utilizzati dal Comune per ospitare dette attività
- n) Le occupazioni permanenti, nelle aree appositamente individuate, con automezzi o vetture a trazione animale adibite a trasporto pubblico o privato
- o) Le occupazioni permanenti effettuate da concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggio
- p) Le occupazioni a servizio di trasporti di linea (tabelle, cartelli di fermata, pensiline, etc.). L'esenzione non è concessa se tali manufatti contengono messaggi di pubblicità o propaganda. In tal caso si applica il canone previsto dal precedente art. 14 comma 3 ridotto del 70%.
- q) Le occupazioni effettuate con orologi funzionanti per pubblica utilità
- r) Le occupazioni di aree cimiteriali.
- s) Le occupazioni effettuate da imprese per lo svolgimento di lavori per conto del Comune per il tempo e gli spazi strettamente necessari per il compimento dell'opera, e per la messa in sicurezza di edifici pericolanti di proprietà od in uso al Comune al fine di garantire l'incolumità di terzi. Sono assoggettate al canone le occupazioni di cui sopra rese necessarie per gli immobili di altri soggetti ed anche del Comune, ma dati in uso, usufrutto, locazione o in gestione ad altri soggetti.
- t) Le occupazioni utilizzate da persone con patologie comportanti grave impedimento motorio. La certificazione medica, comprovante espressamente la disabilità motoria, deve essere prodotta dallo stesso richiedente l'esenzione
- u) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima
- v) Le occupazioni per le quali sia stata ottenuta l'affrancazione a titolo di T.O.S.A.P.
- w) Limitatamente alle aree montane comprese nel territorio della soppressa circoscrizione n°6, le occupazioni temporanee realizzate da operatori commerciali su aree pubbliche nei giorni feriali nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 maggio.

- x) Le occupazioni temporanee di suolo effettuate, a seguito di attività di disboscamento, per il deposito di tronchi o rami ad opera di soggetti che esercitano l'attività in questione.
 - y) Le occupazioni del soprassuolo effettuate con luminarie e simili in occasioni di festività.
 - z) Le occupazioni temporanee per lo svolgimento di un evento, manifestazione o spettacolo inserito in un programma approvato con specifica deliberazione della Giunta comunale o decreto del Sindaco, dal quale si evinca che il Comune di Pistoia, pur risultando quale ente promotore, ne affidi l'organizzazione ad altri soggetti che saranno destinatari dell'autorizzazione all'occupazione del suolo. La deliberazione o decreto deve contenere esplicito richiamo alla presente disposizione. Sono escluse dall'esenzione le occupazioni destinate alle fiere promozionali nella definizione data dal Codice regionale del commercio.
- 2) I benefici dell'esenzione decorrono dalla data di presentazione della domanda. Restano salvi eventuali obblighi e prelievi per canoni di altra natura o tariffe, diritti e simili, previsti da norme legislative o regolamentari, tenendo conto di quanto previsto dal 3° comma dell' art. 63 del D. legisl. n°446/1997. Le occupazioni di cui al precedente primo comma, se effettuate oltre il periodo e/o la superficie autorizzata sono considerate abusive per il periodo e/o la superficie eccedente e quindi assoggettate al pagamento del canone e alle sanzioni previste dal presente regolamento

Art. 16. Pagamento del canone

- 1) Gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del canone sono indicati con le modalità di cui al precedente articolo 7.
- 2) Per le occupazioni temporanee che non comportano il rilascio di atti amministrativi i suddetti elementi sono indicati nel modulo di versamento utilizzato per il pagamento del canone
- 3) Il pagamento è effettuato con le modalità previste nel Regolamento comunale delle entrate.
- 4) Le scadenze per il pagamento del canone relativo ad occupazioni permanenti sono disciplinate dal Regolamento comunale delle entrate.
- 5) Il pagamento del canone relativo alle occupazioni temporanee deve essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione medesima. Qualora la durata dell'occupazione sia inferiore a quella preventivata per la revoca o la modifica dell'atto amministrativo che costituisce titolo per l'occupazione, la somma pagata in anticipo in misura eccedente è restituita senza interessi. Il pagamento del canone per le occupazioni effettuate in occasione del "Pistoia Blues" è effettuato ad occupazione effettivamente avvenuta. Il mancato pagamento, oltre ad essere assoggettato alle sanzioni previste, costituisce causa ostativa per occupazioni successive,
- 6) Il pagamento del canone relativo alle occupazioni temporanee connesse a concessioni decennali dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, per le quali vengono effettuate più di trenta occupazioni nel corso dell'anno solare, deve essere effettuato nella misura minima del 50% dell'intero importo entro il 30 aprile; la somma restante deve essere versata entro il 30 settembre.

- 7) Per le occupazioni temporanee, e per tutte le occupazioni di cui al precedente art. 1. comma 5, la verifica del corretto pagamento del canone dovuto spetta all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione. In caso di mancato pagamento, tale rilascio non può essere effettuato.
- 8) Per le occupazioni permanenti, la suddetta verifica spetta, per il primo versamento, all'ufficio competente al rilascio della concessione; per i successivi, relativi allo stesso anno e agli anni seguenti, al soggetto che si occupa degli accertamenti relativi al canone. In caso di gestione diretta, tale soggetto è il Servizio Entrate del Comune.
- 9) L'importo del versamento del canone nel caso di esazione diretta viene arrotondato all'Euro intero per eccesso o per difetto.

Art. 17. Sanzioni

- 1) In caso di omesso versamento del canone alla scadenza prevista, l'ufficio cui spetta la verifica, individuato ai sensi del precedente art. 16, o il Servizio Entrate, se previsto dal P.E.G, o da altro provvedimento di Giunta provvede a inviare un invito al pagamento secondo le modalità indicate dal Regolamento delle entrate. Il mancato versamento del canone oltre il termine indicato nell'invito al pagamento costituisce violazione del Regolamento delle entrate adottato con deliberazione consiliare n°237 del 21/12/1998, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria applicata con le modalità stabilite dalla L. 689 del 24/11/1981 ed entro i limiti, minimo e massimo, indicati dall'art. 7 bis del D.Lgs. n°267/2000. In oltre, l'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione, se non espressamente vietato dalla legge, ne dispone la decadenza e respinge eventuali richieste di rinnovo, ampliamento, prolungamento o nuova occupazione da parte dello stesso soggetto. Restano ferme le disposizioni relative all'ingiunzione ed all'esecuzione, in caso di mancato pagamento a seguito dell'invito di cui sopra, previste dal citato Regolamento delle entrate.
- 2) Per il commercio su aree pubbliche il mancato rispetto delle scadenze indicate al 6° comma del precedente art. 16, e l'avvio delle procedure sanzionatorie di cui al precedente comma, indipendentemente dal conseguimento della definitività dei relativi provvedimenti e ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa di settore e dal Regolamento comunale per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, comporta l'adozione di un provvedimento - a cura dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione - di divieto ad accedere a due mercati consecutivi, da individuarsi entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento. Entro il settimo giorno antecedente la data della prima delle due presenze inibite, l'interessato può estinguere il debito e pagare le sanzioni, così facendo cessare gli effetti inibitori del provvedimento. La mancata osservanza spontanea del provvedimento di divieto comporta l'applicazione delle misure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 104 del Codice regionale del commercio. Dette misure si applicano anche a seguito di esecuzione coattiva del provvedimento di divieto da parte della Polizia Municipale.

- 3) Nel caso di occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato fino al cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee le occupazioni residuali. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale
- 4) Alle occupazioni abusive si applica, inoltre, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui al comma precedente, né superiore al doppio della stessa, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 20, commi 4 e 5, e art. 21 commi 4 e 5 del D. legisl. n°285 / 1992
- 5) La decadenza dalla concessione o autorizzazione comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dall'atto di concessione o autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle relative sanzioni.
- 6) Per le occupazioni temporanee, le sanzioni sono irrogate dall'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, o dalla Polizia municipale, oppure dal Servizio Entrate, se previsto dal P.E.G o da altro provvedimento di Giunta. Per le occupazioni permanenti, le sanzioni sono irrogate dal soggetto che si occupa degli accertamenti relativi al canone correlato a tali occupazioni. In caso di gestione diretta, tale soggetto è il Servizio Entrate del Comune, salvo che per le occupazioni previste dal precedente art. 1, comma 5, per le quali il soggetto è il Servizio Sviluppo economico o la Polizia municipale.

Art. 18. Tariffe

- 1) Le tariffe sono approvate con le modalità previste dalla legge

Capo III - Disciplina transitoria; entrata in vigore

Art. 19. Disciplina transitoria

- 1) Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente al 31/12/1998 sono confermate, o, a richiesta del titolare, rinnovate, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento medesimo.
- 2) Il pagamento del canone in maniera conforme a quanto stabilito dal presente Regolamento, costituisce implicita accettazione alla conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 20. Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dalla legge

Allegato A

Elenco vie di cui all'art. 11 comma 2

viale Adua
corso Amendola
via G. Antonelli
via Antonini
viale Arcadia
via degli Armeni
viale Belvedere
via Berni
via E. Bindi
via Bolognese
via Bonellina
via Buonfanti
via Caduti del lavoro (tratto fra via M. Marini e via dello Stadio)
via Carratica
via Casella da Pistoia
via Cavallerizza
via Cellini
via Clemente IX
via della Costituzione
via B. Croce
via Dalmazia
piazza Dante Alighieri
piazza L. da Vinci
via I. Desideri
via Erbosa (tratto a nord della via Berni)
viale Europa
via Fattori
corso S. Fedi
via Fermi
via F. Ferrucci
via Fiorentina
via A. Frosini
via Gherardeschi
via M. Gianni (tratto da via Fattori a via Casella da Pistoia)
via Gora e Barbatole
via Gorizia tratto a nord della ferrovia
via Gorizia tratto compreso fra la via Udine e la via Fiorentina
corso A. Gramsci
viale Italia
via IV Novembre
via Laudesi
via Macallè
via N. Macchiavelli
via dei Macelli (tratto dalla via del Villone alla via dello Stadio)
via del Maglio
via M. Marini
viale G. Matteotti
via G. Mazzini
via dei Mercati (tratto dalla via dello Specchio alla via del Villone)
via Modenese
via del Molinuzzo
via Monfalcone
piazza Monteoliveto (tratto di collegamento fra via della Vigna e via E. Bindi)
via delle Mura Urbane
via delle Olimpiadi (tratto da via M. Marini a via Pagliucola)
via della Pace
via F. Pacini
viale A. Pacinotti

via Pagliucola
via dei Pappagalli
via delle Pappe
via Parallela nord
viale P. Petrocchi
via Porta al Borgo
via di Porta Lucchese
via di Porta san Marco
via Pratese
via Puccini
piazza della Resistenza
via Roccon rosso
via Sacconi
via San Biagio in Cascheri (tratto dalla via Casella da Pistoia alla via Gherardeschi)
via san Biagio in Cascheri (tratto dalla via Desideri alla via Salvo d'Acquisto)
via san Pietro
largo Santa Maria
via Sant'Andrea
via B. Sestini
via Spartitoio (tratto dal viale Adua alla via Salvo d'Acquisto)
via dello Specchio tratto dalla via Dalmazia alla via dei Mercati
via dello Stadio (tratto dalla via dei Macelli alla via Donatori del sangue)
via dello Stadio (tratto dalla via delle Olimpiadi al viale Italia)
viale dei Tigli
via Toscana
via Traversa della vergine (dalla intersezione con via Roccon rosso alla via Monfalcone)
piazza Treviso
via di Valdibrana
via A. Vannucci
via della Vigna
via del Villone
via Vittorio Veneto
via XX settembre
via Zamenhof